



# Comune di Riolunato

## Provincia di Modena

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

#### N.3 DEL 30/03/2023

OGGETTO: Imposta Municipale Unica ( IMU): approvazione aliquote per l'anno 2023

L'anno duemilaventitre, addì **trenta** del mese di marzo alle ore **20:30**, in modalità mista, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale

All'appello nominale risultano:

			Presenti	Assenti
1	Contri Daniela	Sindaco	X	
2	Checchi Lorenzo	Consigliere	X	
3	Rocchi Giordano	Consigliere	X	
4	Amidei Samuele	Consigliere	X	
5	Migliori Federico	Consigliere	X	
6	Capasso Pasqualina	Consigliere	X	
7	Fini Maurizio	Consigliere	X	
8	Bonfiglioli Fabrizio	Consigliere	X	
9	Amidei Maria Luisa	Consigliere	X	
10	Fini Francesco Saverio	Consigliere	X	
11	Gianni Pamela	Consigliere	X	

PRESENTI N. **11**

ASSENTI N. **0**

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.Balestrieri Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Contri Daniela, Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

- **Richiamata** la deliberazione di C.C. n. 3 del 23/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2022/2024 e relativi allegati;
- **Preso atto** che il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2023 da parte degli enti Locali è stato differito al 30/04/2023;
- **Visto** in generale:
  - la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)** è disciplinata a decorrere dal 01/01/2020 dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45);
  - che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abrogata la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili), le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;
  - l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione;
  - gli artt. 52, 54, 58, 59, 62 e 63 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446;
  - l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*";
- **Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;
- **Viste** altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;
- **Considerato** che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- **Preso atto** che i presupposti, della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;
- **Verificato** che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- **Rilevato** che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- **Tenuto conto** che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:
  - **L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9** e per le relative pertinenze, **è pari allo 0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
  - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200**, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  - **L'ALIQUTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
  - Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
  - **E' confermata l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli ricadenti in aree montane** delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 984/77 sulla base dei criteri indicati nella circolare 9 del 14/06/83 pubblicata sul suppl. ord. della G.U. 141/93.
  - **Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D** l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
  - **PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi**, l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
  - **PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO** di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.
- **Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6

e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

- **Richiamata** la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;
- **Richiamato**, in particolare, il comma 81 dell'art. 1, Legge 197/2022, la quale all'articolo 1, comma 759 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili occupati abusivamente, dopo la lettera g) aggiunge la seguente:  
*“g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione”.*
- **Richiamata** la L. 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1 che dispone:
  - al comma 48 la riduzione alla metà, a decorrere dall'anno 2021, dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;
  - al comma 49 l'istituzione un apposito Fondo di ristoro in favore dei comuni a compensazione delle minori entrate;
- **Richiamata** altresì la L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1 comma 743 che dispone: *“Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 è incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30giugno 2022.”* Ciò significa che dall'anno 2023 si torna alla riduzione ordinaria del 50%.
- **Dato atto** che:
  - ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
  - il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente

dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756, ad oggi non ancora emanato, come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;
- **Tenuto conto**, altresì, che:
  - ai sensi della legge n. 228 del 20/12/2012, con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'imposta municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
  - l'art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
  - la legge n. 147/2013, art. 1 commi 203-729,730, e ss.mm.ii., disciplina la quota di alimentazione del FSC;
- **Considerato** che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			Tipo di immobile
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

- **Visto** il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52, del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- **Evidenziato** che ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:
  - il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
  - il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";
- **Preso atto** che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;
- **Verificato** che, al momento, non è stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, non essendo possibile compilare il prospetto delle aliquote IMU, non sussistono ulteriori vincoli per il Comune;
- **Evidenziato** che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2023, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;
- **Preso atto** che non sussistono margini economici per ridurre le aliquote né per introdurre agevolazioni fiscali rispetto a quanto in vigore nell'anno precedente a quello in oggetto, dovendo garantire l'equilibrio del bilancio di previsione per l'anno in oggetto;
- **Considerato** che sulla base di quanto approvato nella seguente parte dispositiva derivano il gettito di € 472.500,00 a titolo di IMU, cifra che coincide con quella prevista nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- **Considerato altresì** che le previsioni di gettito relative all'IMU, sono state elaborate sulla base dei dati e delle informazioni a disposizione del proprio Ufficio Tributi;
- **Considerato** che la presente delibera deve essere trasmessa telematicamente al MEF;
- **Visto** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

- **Rilevato** che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;
- **Dato atto** che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021;
- **Visto** ancora in merito al termine per deliberare:
  - l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 dispone che "*Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, [...] Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*";
  - l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000, n. 388, che dispone: "*Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.*";
  - l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*";
- **Visto**, inoltre, in merito alla pubblicazione ed efficacia delle deliberazioni, l'art. 1 comma 767 della L. 160/2019 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro i termini perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del portale del Federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente. In merito a quanto sopra riportato la risoluzione 1/DF del MEF stabilisce che, nelle more di adozione del Decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione della aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale l'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- **Rimarcato** che il D.M. 20 luglio 2021 riporta le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere a partire dall'anno 2022;
- **Preso e dato atto** che in ragione del combinato disposto delle norme sopra richiamate, compete allo scrivente organo l'approvazione:
  - in generale dei regolamenti in materia di entrate tributarie e patrimoniali;
  - in particolare, in materia di aliquote, di tariffe e di agevolazioni in materia di IMU, di addizionale comunale all'IRPEF e di TARI;
  - nello specifico, in materia di IMU, l'efficacia di quanto determinato dagli organi comunali relativamente alle aliquote ed alle tariffe è subordinata alla

- trasmissione al competente Ministero ed alla conseguente pubblicazione nell'apposito sito web informatico;
- **Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 23/03/2022 con la quale venivano approvate le aliquote ed agevolazioni d'imposta per l'anno 2022 in materia di IMU;
  - **Visto** il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2020 e s.m. e i.;
  - **Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.
  - **Acquisito** ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera B) del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;
  - **Visto** il parere favorevole della Responsabile del Settore Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
  - **Visto** altresì il parere favorevole espresso dalla Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
  - **Udita** la relazione illustrativa del Sindaco;
  - **Con il voto** favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti;

## DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, le aliquote, detrazioni e agevolazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023, come segue:

### Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

Categoria	Aliquota	Detrazione
Abitazione principale diverse dalle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	ESENTI	-
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Unità immobiliari e relative pertinenze equiparate all'abitazione principale per legge, compresa quella posseduta da anziani e disabili ricoverati in istituti di ricovero, coincidente con l'ultima residenza, a condizione che quest'ultima non venga locata	ESENTI	-
Immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figli) e relative pertinenze (con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta cat. C/2, garage o box auto cat. C/6, tettoia o posto auto cat. C/7)	7,6 per mille	-
Immobili classificati nelle categorie C1, C3, C4 e nel gruppo catastale D	7,6 per mille	-



Terreni agricoli	ESENTI	-
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, <u>fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati</u> (beni merce)	ESENTI	-
Aree fabbricabili	9,2 per mille	-
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9,2 per mille	-

**2) DI DARE ATTO** che:

- ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili dati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) e relative pertinenze con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: cantina o soffitta categoria catastale C/2; garage o box auto categoria catastale C/6; tettoia o posto auto categoria catastale C/7, il contribuente ne comunica l'applicazione con apposita dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, la quale deve contenere: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del proprietario/possessore dell'immobile; nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e, se posseduti, n. di telefono, fax, posta elettronica del parente in linea retta di primo grado che occupa l'immobile ad uso gratuito quale propria abitazione principale; la dichiarazione sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti richiesti; dati catastali degli immobili (abitazione e relative pertinenze) dati in uso gratuito.
- a pena di decadenza, la suddetta denuncia/richiesta/autocertificazione deve essere trasmessa all'Ufficio Tributi del Comune entro il termine di presentazione per la dichiarazione IMU (di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo);
- la dichiarazione sostitutiva assume valore di dichiarazione ed ha validità anche per i successivi anni a quello di presentazione, qualora continuino a sussistere i requisiti richiesti ed autocertificati;
- nel caso di contratto registrato, dovranno essere indicati anche gli estremi di registrazione;
- l'applicazione va rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussistono i requisiti previsti; il contribuente è tenuto a dare comunicazione scritta, con le stesse modalità della citata dichiarazione, della cessazione del diritto all'agevolazione entro il citato termine;
- l'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;
- deve intendersi esclusa ogni altra agevolazione, riduzione o detrazione d'imposta non espressamente indicata nel presente provvedimento;

**3) DI PRENDERE ATTO** che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

**4) DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997;

**5) DI DICHIARARE** il presente atto, con il voto favorevole e unanime espresso a scrutinio palese mediante chiamata nominativa dagli 11 (undici) Consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

**Oggetto: Imposta Municipale Unica ( IMU): approvazione aliquote per l'anno 2023**

### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Lì, \_\_20/03/2023\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Luciana Mattei

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì, \_\_20/03/2023\_\_

Il Resp.le del Settore Finanziario  
Fto Luciana Mattei

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Fto Contri Daniela

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Balestrieri Elena

**C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000.

Addì, li \_\_\_\_\_ La Responsabile del Settore Amministrativo  
Fto Claudia rag. Contri

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

[ ] è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione  
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Addì, li \_\_\_\_\_ Il Segretario Comunale  
Fto Balestrieri Elena

---

La presente deliberazione, che consta di pagine di numero pari a quelle numerate, è copia conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Addì, li \_\_\_\_\_

La Responsabile del Settore Amministrativo  
Claudia rag. Contri